

N. 6256 /2024 V.G.

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 6256/2024 V.G. e all'esito dell'esame degli atti, osserva:

1.

Con ricorso depositato il 15.05.2024, ‘

ha premesso:

-di aver depositato il 24.04.2024, presso la Camera Commercio di Roma, istanza ai sensi degli articoli 12 e 17 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito : CCII) per la designazione di ‘esperto’,-successivamente indicato, il 13.05.2024, dall'ufficio camerale, nella persona del

;

-di aver contestualmente chiesto l'applicazione di ‘*misure protettive*’ ai sensi dell'articolo 18 CCII per non ‘*pregiudicare il buon esito della CNC*’;

-di esercitare la propria attività da ultimo nel settore del ‘*facility management tecnologico*’, dell’ ‘*efficientamento e transizione energetica*’ e ciò sia direttamente che a mezzo di partecipazione a società consortili ed ATI;

-di versare in condizione di ‘*squilibrio patrimoniale economico-finanziario*’ determinata dalla sua mancata ricapitalizzazione da parte di _____ -che l’aveva

acquisita, assumendo convenzionalmente impegno in tal senso rimasto, però, inottemperato-necessaria per fronteggiare debitoria di complessivi 28.000.000 di euro circa, di cui 17.000.000 circa nei confronti di istituti di credito in relazione a finanziamenti erogati in base al c.d. ‘decreto liquidità’ e assistiti sia da garanzia pubblica prestata a mezzo di ‘Mediocredito Centrale s.p.a.’ e ‘SACE s.p.a.’ che da fidejussioni rilasciate dalla capogruppo ‘Italiana Costruzioni s.p.a.’;

-che sin dal mese di aprile 2023 aveva dato impulso ad iniziative, nei confronti delle banche creditrici, per una diversa modulazione dell’adempimento del debito che erano state forzosamente rallentate a causa di problematiche afferenti il proprio assetto societario all’esito della cui risoluzione, il 21.03.2024, previa interlocuzione con gli istituti di credito e con ‘SACE s.p.a’, aveva enucleato le ‘*Linee Guida Piano Industriale 2024-2028 e Ipotesi di Manovra Finanziaria*’ su cui era stato strutturato il ‘*progetto di piano*’, relativo alla procedura di composizione negoziata;

-che era stata presentata, nei propri confronti, istanza di liquidazione giudiziale, iscritta presso questo tribunale al n. 442-1/2024 PU, che era stata successivamente desistita;

-che il delineando ‘*progetto di piano*’ aveva riferimento anche alla società partecipata _____ nel contesto di procedura di composizione negoziata di gruppo che avrebbe dovuto avere abbrivio anche quanto a tale ulteriore compagine societaria;

-che il ‘*progetto di piano di risanamento*’ era incentrato sulla valorizzazione delle commesse già in essere e sulle ulteriori in corso di acquisizione che avrebbero permesso l’afflusso di liquidità, utile a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa e il

componimento del debito e ciò nell'ambito di una *'soluzione di gruppo'* interessante anche che presentava esposizione verso il *'medesimo ceto bancario'*;

-che, quanto al ripianamento della debitoria, era stata prevista *'operazione di saldo e stralcio'* in attuazione delle *'Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI aggiornate al 13 ottobre 2023'*, con condizioni analoghe sia per *'Mediocredito Centrale s.p.a.'* che per *'SACE s.p.a.'* con la quale ultima erano già in corso trattative dal settembre 2023;

-che la delineaanda *'manovra finanziaria'*, a fronte di passività per complessivi euro 19.500.000,00 a carico di entrambe le società nei confronti del ceto bancario e assistite delle dette garanzie, preventivava il versamento di complessivi euro 4.203.000,00 e rinuncia, da parte dei garanti, all'esercizio della surroga;

-che, quanto ai *'creditori non strategici'*, riferibili a circa 320 posizioni per un corrispondente ammontare di euro 2.500.000,00 era previsto l'avvio di intese per il parziale adempimento di differente minor ammontare in relazione all'importo di ciascun credito;

-che quale ulteriore fase di *'completamento'* di tali interventi era stata prevista la *'riorganizzazione del gruppo'*, con la messa in liquidazione delle partecipate

perché non di interesse per la continuità aziendale;

-che le risorse necessarie per l'attuazione del piano avrebbero potuto essere acquisite dalla cessione dei crediti in contenzioso per le quali affermava l'esistenza di *'interlocuzioni con diversi litigation fund'*, l'*'ingresso di nuovi investitori'*, l'intervento del

-che tale ipotesi di componimento del debito doveva ritenersi maggiormente conveniente, per il ceto creditorio, rispetto al risultato conseguibile all'esito di liquidazione giudiziale nella quale i crediti dei garanti *'SACE'* e *'MCC'* avrebbero natura privilegiata *'ex lege'*, i propri attivi costituiti da corrispettivi di appalti in essere subirebbero *'notevole deprezzamento'* conseguente al mancato completamento delle commesse, il ceto creditorio *'non strategico'* vedrebbe limitate le proprie possibilità di soddisfo;

-che la conferma delle misure protettive doveva ritenersi necessaria per il prosieguo della fase di composizione negoziata che aveva già visto interlocuzioni con gli istituti di credito e appariva idonea al concreto perseguimento del risanamento;

ha, quindi, instato per la postulata conferma, per il periodo di giorni 120, nei confronti di tutti i creditori verso i quali ha ulteriormente chiesto di *'inibire la possibilità di: proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento; intimare il pagamento di somme, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, presentare istanze di liquidazione giudiziale, rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti di provocarne attraverso l'autotutela negoziale il recesso o la risoluzione o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il sol fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa, richiedere e/o levare protesti'*.

2.

Con decreto in data 16 maggio 2024, a seguito di propria designazione con provvedimento del presidente di sezione in pari data, è stata fissata, ai sensi dell'articolo 19 CCII, udienza per la comparizione delle parti, disponendone la notifica, in uno al ricorso, ai creditori che avessero già dato avvio ad azioni esecutive e/o cautelari.

3.

Si sono, quindi, costituiti in giudizio:

-

, sostenendo l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento sulla scorta del piano prodotto;

-

che si sono limitati a precisare l'entità dei rispettivi crediti;

-

che nulla ha osservato;
all'udienza del 17 giugno 2024 il procedimento, presenti, a mezzo dei relativi patrocinatori, la società ricorrente, i creditori

e di persona l'esperto dott. Riccardo Tiscini, il procedimento è stato riservato per la decisione.

4.

Esaminati gli atti, rileva il g.d.:

- avendo la debitrice la propria sede legale in _____ –come si rileva anche dalla visura camerale in atti- ciò radica la competenza di questo tribunale a statuire sul proposto ricorso ai sensi degli articoli 27 commi 2 e 3 lett. c) e 19 comma 1 CCII ;
- dalla medesima certificazione camerale non emerge la ricorrenza di alcune delle condizioni ostative tipicamente prese a riferimento dall'articolo 25 quinquies CCII;
- dalla visura della camera di commercio estratta il 14.05.2024 (all. 13 fascicolo parte ricorrente) risulta che la richiesta di applicazione di misure protettive è stata pubblicata nel registro camerale il 14.05.2024, ossia il giorno successiva alla accettazione della propria designazione da parte dell'esperto, intervenuta il 13.05.2024,;
- entro il giorno successivo e nel rispetto della tempistica dettata dall'articolo 19 comma 1 CCII è stato depositato, presso questo tribunale, il ricorso propulsivo del presente procedimento,
- con decreto del 16.05.2024 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza *ex art.* 19 comma 3 CCII;
- risultano, pertanto, osservati i tempi normativamente stabiliti a pena di inefficacia delle misure protettive quanto al deposito del ricorso e alla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti.

4.1

Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, ritiene il decidente che il giudizio avente ad oggetto la convalida delle misure protettive *ex art.* 19 CCII debba essere promosso nei confronti dei soli creditori che all'atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel registro delle imprese abbiano già dato impulso ad azioni esecutive e/o cautelari passivamente interessanti il patrimonio del debitore ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l'attività imprenditoriale –da ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari- senza necessità che gli atti di *vocatio in iudicium* debbano essere notificati anche agli altri creditori risultanti dall'elenco allegato al ricorso propulsivo –ai quali va, quindi, riconosciuta la veste processuale di litisconsorti facoltativi- e ciò sebbene l'eventuale provvedimento giudiziale di conferma delle stesse espliciti la propria efficacia interdittiva nei confronti di tutti i creditori, come predicato dall'art.18 CCII;

-invero, quanto ai primi si riscontra un pregiudizio immediato e diretto che potrebbe derivare dall'eventuale intervento di decisione di conferma delle misure e che ne radica, pertanto, un corrispondente interesse a contraddire *ex art.* 100 c.p.c., e ciò, all'evidenza, non si riscontra quanto ai secondi;

-va, per altro verso, osservato che la tutela di questi ultimi, oltre esplicitarsi con l'eventuale gravame del provvedimento di conferma ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dall'art. 19, comma 7 CCII o con l'esercizio della facoltà di instare per la sua revoca o modifica di cui al comma 6 del medesimo disposto, trova ulteriore momento espressivo con riferimento all'onere, previsto in capo al debitore istante, di chiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con il quale ha postulato l'applicazione di misure protettive, la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del procedimento di convalida, in tal modo soddisfacendo le sottese esigenze conoscitive della platea di tutti i soggetti interessati anche in via meramente potenziale; in tale ottica argomentativa trova, peraltro, ragion d'essere la previsione dell'art. 18 comma 2 CCII che onera il debitore di inserire nel sistema di pubblicità camerale propria dichiarazione avente ad oggetto la pendenza di procedure esecutive e cautelari e di ricorsi per dichiarazioni di fallimento; coerente a tale prospettiva esegetica si pone, inoltre, la previsione dell'articolo 19 comma 4 CCII che, testualmente, stabilisce che nel solo caso in cui *'le misure protettive ...incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti'*, incidenza che solamente laddove rivesta carattere di concretezza ed attualità può radicare il correlativo diritto partecipativo, risultando, altrimenti, detto disposto pleonastico e superfluo laddove volesse riferirsi indistintamente a tutti i creditori.

4.2

Dalla visura camerale aggiornata depositata il 22.02.2023 risulta essere stato pubblicato presso il registro delle imprese il numero di iscrizione del presente procedimento nel rispetto attuativo di quanto prescritto dall'articolo 19 comma 1 CCII.

4.3

Il ricorso è stato corredato della documentazione prescritta dall'articolo 19 comma 2 CCII.

5.

Va premesso che la delibazione giudiziale che interviene all'atto della conferma delle misure protettive invocate dall'imprenditore che abbia dato impulso ad una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa *ex artt.* 12 e seguenti CCII deve incentrarsi primariamente sulla verifica della sussistenza dei presupposti che ne consentano l'accesso, ossia la qualità imprenditoriale del richiedente e la ricorrenza di una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario che possa trovare superamento sulla scorta di relativo piano all'uopo predisposto e all'esito di interlocuzione assistita con il ceto creditorio, agevolata dall'intervento dell'esperto designato dall'ufficio camerale deputato a vagliare la concreta percorribilità della prefigurata soluzione di risanamento.

Solamente nella ricorrenza di tali condizioni il sacrificio che viene imposto ai creditori con l'applicazione delle misure protettive *ex art.* 18 commi 1 e 4 -quanto, in particolare, all'interdizione all'esperimento di azioni esecutive, di natura sia individuale che concorsuale, per il soddisfo delle proprie pretese- può ritenersi trovi corrispondente avvallo giustificativo in ragione proprio della sua utilità per poter intraprendere proficuamente la strada utile alla salvaguardia della concreta operatività del compendio aziendale per effetto del *'buon esito'* dell'interlocuzione dialogica, necessaria per l'effettiva realizzazione del piano proposto.

5.1

Nel caso di specie la qualità imprenditoriale della società ricorrente trova esaustiva rappresentazione nella visura camerale prodotta in atti e nella documentazione presentata in allegato al ricorso ai sensi dell'articolo 19, comma 2 CCII, atti dai quali si evince con univoca intellegibilità la sussistenza dei requisiti postulati dagli articoli 2082 e 2195 cod. civ..

Può, analogamente, affermarsi la ricorrenza di sua condizione di squilibrio, rilevante ai sensi dell'articolo 12 CCII, che trova inequivoca espressione in quanto riportato nel parere rassegnato dall'esperto ai sensi dell'articolo 19 comma 4 CCII (pag. 30) circa la sussistenza, alla data del 31.03.2024 di patrimonio netto negativo per euro 10.190.000, destinato ad incrementarsi ad euro 12.018.000.

Deve, nel contempo, osservarsi che nel proprio scritto l'esperto, all'esito anche della revisione critica delle risultanze del test pratico *ex art.* 13 comma 2 CCII eseguito dalla società ricorrente e con l'inserimento di dati maggiormente aderenti alla relativa realtà imprenditoriale di riferimento, ha evidenziato che il superamento di tale condizione di precarietà postula il necessario afflusso di *'risorse finanziarie nella misura di almeno'* euro 4.000.000,00 e che potrebbero essere acquisite da intervento di terzi o dalla realizzazione di assets e che l'attività corrente della proponente appare muoversi in sintonia attuativa con quanto prefigurato nel relativo piano finanziario sì da escludere la ricorrenza di *'stato di disequilibrio'*.

Sulla scorta di tali risultanze, e in contrasto con quanto dedotto da alcuni dei creditori che hanno manifestato espressa opposizione all'accoglimento dell'avversa domanda, deve ritenersi che la strategia operativa delineata dalla società ricorrente e volta, in sintesi, al ripianamento della debitoria con la sua ridefinizione all'esito di relative intese con il ceto creditorio e con l'acquisizione di risorse liquide a ciò utili non appare priva di valenza persuasiva, tenuto conto dell'insufficienza, a tali fini, degli introiti derivanti dalla fisiologica gestione che pure registra pluralità di commesse in essere.

Quanto, nello specifico, all'acquisizione della necessaria liquidità, le relative fonti, secondo quanto ipotizzato nel piano finanziario della proponente e come evidenziato anche dall'esperto, potrebbero essere individuate in erogazioni da parte del garante capogruppo *'*, ovvero nei proventi della cessione di credito in contenzioso ovvero acquisite da terzi, situazioni tutte che sono state già prese, ciascuna, in considerazione e fatte oggetto di vaglio ed interlocuzione con i soggetti ad esse direttamente interessati.

In tal senso, e a conferma, interviene quanto riferito dall'esperto in sede di udienza di comparizione parti e riportato nel relativo verbale con riferimento alle proprie iniziali attività e ciò sia per quel che concerne l'interpello di *'Italiana Costruzioni s.p.a.'* –che avrebbe manifestato disponibilità ad iniziative di supporto della propria controllata odierna ricorrente, previa definizione dei relativi termini e condizioni- sia i primi contatti con il ceto creditorio bancario ed relativi garanti pubblici *'SACE'* e *'MCC'*, descritti come suscettivi di ulteriore sviluppo.

Nella ricostruita situazione la conferma delle misure protettive *ex* articolo 18 comma 1 CCII nei confronti dei creditori tutti appare utile a consentire la continuità d'impresa -che, come detto, registra situazione di sostanziale equilibrio- al riparo di azioni esecutive individuali ovvero dall'adozione di condotte ostative cui al comma 5 dell'articolo 18 CCII, permettendo, nel contempo, il prosieguo della negoziazione in corso per la ridefinizione della debitoria pregressa oltre che il reperimento delle risorse necessarie per il

componimento della condizione di precarietà che risulta aver già avuto iniziale abbrivio nell'ottica del risanamento.

Deve, pertanto, ritenersi accoglibile la relativa richiesta di conferma che ha trovato anche adesivo e motivato avvallo dell'esperto e la relativa durata applicativa può essere fissata in giorni centoventi, decorrenti dalla pubblicazione della relativa richiesta nel registro delle imprese (*ex art. 18 comma 1 CCII*), apparendo, tale lasso temporale, adeguato e idoneo a verificare se le interlocuzioni, già embrionalmente intraprese, possano avere effettivo sviluppo attuativo sì da contemperare il sacrificio che viene imposto ai creditori quanto all'esercizio delle proprie pretese residue insoddisfatte – e ciò in particolare quanto a quei creditori non rientranti nel ceto bancario, nei cui confronti la proponente presenta apprezzabile esposizione e verso i quali non è stato ancora dato avvio a relazione dialogica alcuna- e le esigenze di possibile risoluzione della situazione di crisi dell'impresa debitrice.

5.2

Osserva il decidente che nel corpo del ricorso la società istante ha espresso rinuncia *'alla richiesta di conferma dell'estensione delle misure protettive in favore della garante Italiana Costruzioni s.p.a.'*, laddove, nell'istanza di applicazione depositata presso il registro delle imprese (all. 11 relativo fascicolo) aveva chiesto di *'estendere le misure protettive nei confronti dei garanti della* con riferimento a specifiche garanzie fideiussorie rilasciate da detta compagine societaria in favore di istituti bancari, analiticamente indicati, in relazione a debitorie proprie oltre che della partecipata *'Gestione Condominio Italia s.r.l.'*

Deve, al riguardo, osservarsi che le misure protettive *ex art. 18 comma 1 CCII* hanno un contenuto tipico che, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si estrinseca nel divieto di acquisire diritti di prelazione se non previamente concordati con l'imprenditore e nell'interdizione all'avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari passivamente interessanti il suo patrimonio o beni e diritti con cui venga esercitata l'attività d'impresa ovvero nelle ulteriori limitazioni prese a riferimento dal successivo comma 5: tali effetti, contenitivi di concorrenti facoltà tipiche del creditore, si producono interinalmente a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione e si consolidano per effetto del provvedimento giurisdizionale di convalida *ex articolo 19 CCII*.

Non è preclusa, all'impresa proponente istanza di composizione negoziata *ex art. 17 CCII*, la possibilità di conseguire ulteriori misure, esulanti da quelle tipicamente protettive, di cui ritenga la necessità ai fini dell'utile sviluppo della negoziazione ma, in tal caso, è necessaria, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 CCII, la (ulteriore e distinta) la formulazione di richiesta di adozione di provvedimenti cautelari, la cui pronuncia è del *'tribunale competente ai sensi dell'articolo 27'*.

Escluso, pertanto, che con l'istanza *ex art. 18 comma 1 CCII* possano trovare immediata applicazione divieti e/o interdizioni ulteriori rispetto a quelli normativamente ivi tipizzati, l'abdicazione della società ricorrente alla *'richiesta di conferma dell'estensione delle misure protettive in favore della garante* deve ritenersi *tamquam non esset* poichè avente ad oggetto situazioni giuridiche di cui non può predicarsene la preventiva e pregressa realizzazione e verifica.

5.3

Parte ricorrente ha, infine, chiesto, nelle conclusioni del ricorso, anche di inibire, ai creditori tutti, di *'proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento'*, *'intimare il pagamento di somme'*, *'presentare istanze di liquidazione giudiziale'*, *'richiedere e/o levare protesti'*.

Anche in tal caso si tratterebbe di misure atipiche, poiché non rientranti tra gli effetti naturali della presentazione di istanza *ex art.* 18 comma 1 CCII; il vaglio di tali richieste e il loro eventuale accoglimento è precluso dall'omessa indicazione di elemento alcuno che consenta di apprezzarne le necessità e/o utilità ai fini della conduzione delle trattative, secondo quanto prescritto dall'*art.* 19 comma 1 CCII.

P.Q.M.

letti gli artt. 18 e 19 CCII, conferma,

ex artt. 18 commi 1 e 5 CCII in essere a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese in data 14.05.2024 unitamente all'accettazione dell'esperto e, in conseguenza:

-fa divieto ai creditori tutti di acquistare diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di dare avvio o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa;

- dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

-dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata i creditori nei cui confronti operano le misure non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno della società ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di fruizione delle misure protettive;

-fissa la durata di tali misure in giorni centoventi decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione;

-rigetta ogni ulteriore richiesta della società ricorrente;

-dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese oltre che alle parti costituite e che la debitrice lo comunichi a tutti i creditori di cui all'elenco depositato in atti.

Roma 3 luglio 2024

Il giudice
dott. Claudio Tedeschi